

Codice A14000

D.D. 17 ottobre 2019, n. 705

PRESIDI SANITARI SAN CAMILLO E AUSILIATRICE; PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LE SENTENZE DEL TAR PIEMONTE N. 812 E N. 813 DEL 17 LUGLIO 2019.

Con DGR 3 agosto 2017, n. 73-5504, recante ad oggetto *“Approvazione delle nuove regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale da erogatori privati accreditati per le annualità 2017-2018-2019, dello schema di contratto e dei tetti di spesa della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie regionali per l'annualità 2017”*, la Regione Piemonte, nel definire le regole per la remunerazione delle prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati, prevedeva, fra l'altro, la possibilità di compensazione tra attività resa in regime domiciliare e attività di post acuzie *“nelle more dell'adozione dei provvedimenti di graduale riqualificazione delle attività”*.

La successiva DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 recante ad oggetto *“Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla DGR n. 73-5504 del 3 agosto 2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019”* nell'integrare le disposizioni di cui all'atto sopraccitato, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, escludeva la possibilità di compensazione tra il valore del tetto di spesa assegnato per l'attività domiciliare e il valore di riferimento assegnato per l'erogazione delle prestazioni di ricovero.

La Fondazione Opera San Camillo, titolare del Presidio Sanitario San Camillo, e la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, titolare del Presidio Ausiliatrice, con ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - numero di registro generale 872 e n. 873 del 2018 - richiedevano l'annullamento del provvedimento deliberativo sopraccitato nella parte in cui introduceva la disposizione di cui trattasi, eccependo, in particolare, la mancanza adozione da parte della Regione dei *“provvedimenti di graduale riqualificazione delle attività”* previsti dalla DGR 3 agosto 2017, n. 73-5504.

Con DD 10 ottobre 2018, n. 632, recante ad oggetto *“Integrazione alla D.D. n. 453 del 02/07/2018: Rimodulazione del Valore annuale di Riferimento/Tetti per incremento dell'attività degenziale del Presidio Ausiliatrice e cessazione delle attività residenziale ex art. 26 L. 833/1978 del Centro “S. Maria ai Colli”, in applicazione alla programmazione regionale disposta dalla DGR n. 13-2022 del 5 agosto 2015 e successiva DD regionale n. 238 del 11 aprile 2018”*, la Direzione regionale Sanità provvedeva all'adeguamento dei valori di riferimento relativi alle attività di post acuzie per le annualità 2018 e 2019.

Successivamente, con DD 2 luglio 2018, n. 453, recante ad oggetto: *“Valore annuale di riferimento/tetti per l'annualità 2018 delle prestazioni sanitarie di ricovero per acuzie e post acuzie, e di prestazioni ambulatoriale (incluso PS) per ciascun erogatore privato e progetti di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i.”*, la Direzione regionale Sanità, considerate le esigenze rappresentate dagli erogatori, assimilando le prestazioni domiciliari a quelle ambulatoriali alla luce dei principi generali della DGR n. 37-7057/2018, modificava lo schema di contratto ammettendo la compensazione tra i tetti di spesa per l'attività domiciliare ed i valori di riferimento assegnati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Anche questi ultimi due atti erano oggetto di impugnativa da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.

La Regione si è costituita avverso i citati ricorsi depositando memorie proprie e, dopo aver emesso ordinanza cautelare n. 460 del 8 novembre 2018, la Sezione Prima del TAR Piemonte si è pronunciata definitivamente con sentenze n. 812 e n. 813 del 17 luglio 2019. Il ricorso è stato accolto nei termini della motivazione e gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti dell'interesse fatto valere.

Ritenuto, con la presente, di dare esecuzione alle sentenze di cui trattasi e, per effetto delle stesse, riconoscere alle Strutture Presidio Ausiliatrice e Presidio Sanitario San Camillo la compensazione tra eventuali economia di spesa relative all'attività domiciliare ed eccedenza di produzione relative all'attività di post acuzie.

Rilevato che, ai fini dell'applicazione della compensazione di cui sopra, occorre tener conto dei seguenti elementi in relazione ai valori di riferimento (ricovero e ambulatoriale) ed ai tetti di spesa (domiciliare ed ex art. 26 l. 833/78) assegnati agli erogatori:

- tetti di spesa per le prestazioni domiciliare fissati dall'allegato A), tab.B), 6) alla citata DGR n. 37-7057/2018;
- valori di riferimento di post acuzie e di specialistica ambulatoriale fissati dalla citata DD n. 453/2018 modificata, per quanto riguarda il presidio Ausiliatrice, dalla citata DD n. 632/2018;
- con riguardo al Presidio Ausiliatrice sono stati assegnati due tetti di spesa per prestazioni ex art. 26 L. n. 833/1978, i cui importi, originariamente quantificati nell'allegato A) tabella A), 2) e 3) della citata DGR n. 37-7057/2018, sono stati in parte modificati per effetto della citata DD n. 632/2018;
- importi di cui all'allegato A) 2/5 della DD 16 aprile 2019, n. 272, recante ad oggetto "*Valori annuali di riferimento 2019 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati*".

Rilevato, altresì, che, con riferimento ai meccanismi di compensazione, occorre dare atto di quanto segue:

- a) lo schema originario di contratto (all. B1 alla DGR n. 37-7057/2018) prevedeva già la compensazione nei casi di eccedenze di produzione ambulatoriale oltre il 110% del relativo valore laddove si fossero riscontrate economie di spesa del valore di riferimento di post acuzie;
- b) la compensazione tra i tetti di spesa per l'attività domiciliare e i valori di riferimento assegnati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale era stata ammessa dalla citata DD 2 luglio 2018, n. 453, che, tra l'altro, aveva modificato lo schema di contratto;
- c) la citata DD n. 632/2018 aveva limitatamente riconosciuto "*per l'annualità 2018, che l'eventuale residuo del valore assegnato per l'assistenza domiciliare alla Fondazione don Gnocchi, in conformità alle condizioni contrattuali vigenti per le prestazioni ex art. 26 L.833/1978, potrà essere compensato dall'ASL da una maggior produzione delle prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 erogate dal "Centro S. Maria ai Colli" - nel periodo dal 1 gennaio 2018 sino alla data di cessazione definitiva dell'attività residenziale del Centro - rispetto al tetto di struttura pari a euro 1.370.721*".

Dato atto che:

- il valore contrattuale dei corrispettivi per le prestazioni di ricovero ed ambulatorio è desumibile, a livello regionale, dai flussi informativi SDO (ricovero) e C (ambulatorio);
- i corrispettivi delle prestazioni domiciliari e di quelle ex art. 26 L. 833/1978 sono definiti dalle AASSLL in base alla fatturazione diretta delle prestazioni erogate. In questo secondo

caso, pertanto, la Regione non ha una diretta conoscenza delle eventuali economie di budget che permettono la compensazione con le altre tipologie di prestazioni assistenziali;

- la DD 22 maggio 2019, n. 400, recante ad oggetto “*Valorizzazione contrattuale delle prestazioni sanitarie di ricovero in acuzie e post acuzie (esclusa neuropsichiatria) e di specialistica ambulatoriale (incluso P.S. non seguito da ricovero) erogate dai privati accreditati nell'esercizio 2018*”, in relazione alla produzione di specialistica ambulatoriale e di ricovero in post acuzie effettivamente resa dagli erogatori nel 2018, ha accertato i corrispettivi delle prestazioni rese tenuto conto, in applicazione delle regole contrattuali, del valore di riferimento dell'erogatore e dei tetti di spesa di ciascuna ASL di residenza.

Nell'impossibilità quindi di definire gli esatti importi delle compensazioni sub lett. b) e c), la citata DD n. 400/2019 (allegato B) si limitava ad applicare la generale compensazione sub lett. a) tra ricovero ed ambulatorio per un importo di € 233.38386, riportando inoltre la seguente nota in relazione alle condizioni contrattuali che prevedevano la compensazione sub lett. b) “* *Per effetto della prevista compensazione, € 48.588,00 di regressione potranno essere remunerati dall'ASL Città di Torino al Presidio Ausiliatrice, tramite l'eventuale avanzo del tetto di spesa per prestazioni domiciliari*”. La nota deve ritenersi in parte errata, e la correzione è dovuta, laddove l'importo è stato quantificato in relazione al valore della regressione della produzione di post acuzie (entro il 110% del valore di riferimento) mentre correttamente avrebbe dovuto essere riferito all'importo della produzione ambulatoriale abbattuta (*rectius* scartata) perché resa oltre il 110% del valore di riferimento, per un importo pari ad € 46.693,74.

Ciò premesso e rettificato - tenuto conto della compensazione che, per effetto della sentenza, dev'essere riconosciuta anche tra l'economia di spesa domiciliare e l'eccedenza di produzione post acuzie eventualmente resa oltre il limite massimo del 110% valore di riferimento - per quanto riguarda i saldi della produzione 2018:

- con riguardo al Presidio Ausiliatrice non risulta alcun valore aggiuntivo per la produzione di post acuzie da riconoscere in termini economici rispetto a quello definito ex DD n. 400/2019. Tutta la produzione è stata, infatti, erogata all'interno della soglia del 110% del valore di riferimento assegnato e, come tale, non è stata oggetto di scarto ma, bensì, correttamente valorizzata e regredita sulla base delle regole generali. Per effetto della correzione sopra riportata, un importo pari ad € 46693,74 potrà essere riconosciuto dall'ASL Città di Torino al Presidio Ausiliatrice, in relazione alla compensazione fra l'economia di spesa domiciliare e l'eccedenza di produzione ambulatoriale, nei limiti dell'eventuale economia del tetto di spesa per prestazioni domiciliari;
- con riguardo al Presidio San Camillo non si ravvisa alcuna possibilità di compensazione sulla gestione 2018 poiché non è stata realizzata un'eccedenza di produzione ambulatoriale oltre il 110% del relativo valore di riferimento né si riscontra un'eccedenza di produzione per l'attività di ricovero in post acuzie oltre detta soglia.

Dato atto che con DGR 16 maggio 2019, n. 91-9000, recante ad oggetto “*D.P.C.M 12 gennaio 2017 art. 22. Nuove procedure e modalità organizzative delle Cure Domiciliari Riabilitative in Piemonte - Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 80-10902 del 3 febbraio 1987 e s.m.i.*” la Giunta regionale ha definito le disposizioni per la graduale riqualificazione delle attività domiciliari.

Valutati i pur fondati possibili motivi d'appello alle sentenze del giudice di primo grado, a cui si deve comunque nel frattempo dare esecuzione; atteso che dal punto di vista operativo l'applicazione della compensazione di cui si tratta per una frazione di anno non si concilia con il sistema contrattuale di definizione dei saldi che interconnette le produzioni annuali di tutti gli erogatori; per la rilevante complessità dei processi di cui si tratta si ritiene opportuna un'acquiescenza al giudicato che apporti al sistema elementi tali da permettere la determinazione di saldi 2019 certi alle scadenze

previste ed al contempo si ritiene altresì opportuno riconoscere l'eccezionale possibilità di compensazione tra economia di domiciliare ed eccedenza di produzione per ricovero in post acuzie sino al 31 dicembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRETTORE REGIONALE

visti tra l'altro:

- il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

determina

- di dare esecuzione alle sentenze del TAR Piemonte n. 812 e n. 813 del 17 luglio 2019 e, per l'effetto delle stesse, riconoscere ai Presidi San Camillo ed Ausiliatrice Don Gnocchi, nell'ambito delle regole di valorizzazione delle prestazioni sanitarie rese da erogatori pubblici e privati ex DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 ed atti connessi, la compensazione tra le eventuali economie di spesa previste per prestazioni domiciliari e le eccedenze di produzione per prestazioni rese in regime di ricovero in post acuzie oltre il 110% del valore di riferimento;
- di dare atto che dall'applicazione della regola di compensazione di cui all'alinea precedente, in attuazione del giudicato, per le ragioni espresse in premessa, non risulta alcun valore aggiuntivo da riconoscere economicamente ai Presidi San Camillo ed Ausiliatrice Don Gnocchi per prestazioni di ricovero in post acuzie rese nel 2018;
- di correggere la seguente nota riportata nell'allegato B) della DD n. 400/2019, “* Per effetto della prevista compensazione, € 48.588,00 di regressione potranno essere remunerati dall'ASL Città di Torino al Presidio Ausiliatrice, tramite l'eventuale avanzo del tetto di spesa per prestazioni domiciliari” sostituendo la medesima con la seguente “* Per effetto della prevista compensazione, € 46.693,74 di prestazioni ambulatoriali scartate in quanto rese oltre il 110% del valore di riferimento potranno essere riconosciuti dall'ASL Città di Torino al Presidio Ausiliatrice, nei limiti dell'eventuale economia del tetto di spesa assegnato per prestazioni domiciliari”;
- di riconoscere sino al 31 dicembre 2019 la clausola di compensazione tra eventuali economie di spesa per prestazioni domiciliari ed eccedenze di produzione per prestazioni di ricovero in post acuzie, dando mandato all'ASL Città di Torino di apportare le necessarie modifiche allo schema contrattuale 2018-2019 da sottoscrivere con i presidi San Camillo ed Ausiliatrice Don Gnocchi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell'art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.

Il Direttore regionale
Dott. Danilo Bono

Il Responsabile del Settore regole del SSR
nei rapporti con i Soggetti erogatori
Dott.ssa Franca Dall'Occo

Il funzionario estensore
Dott. Luciano Armani